

ACCORDO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERRARA

(Art. 19 D.Lgs. n. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, art. 75 CCNL Terziario,
Distribuzione e Servizi)

Il giorno 14 aprile 2025, presso la sede di Confcommercio Imprese per l'Italia Ferrara si sono incontrati:

Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Ferrara, rappresentata da Davide Urban e assistita da Paola Bergamini

Filcams-Cgil della provincia di Ferrara, rappresentata da Maria Lisa Cavallini

Fisascat-Cisl della provincia di Ferrara, rappresentata da Luca Benfenati

Uiltucs –Uil della provincia di Ferrara, rappresentata da Cataldo Giammella

Premesso che

- Il rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha introdotto una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche e le parti firmatarie hanno preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione;
- nei Comuni ad economia prevalentemente turistica l'attività ha una forte valenza stagionale, con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il CCNL con sede o unità locale in quei territori sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero la stagionalità come per le cosiddette imprese di stagione;
- l'art. 23 c. 1 del Dlgs 81/2015 come modificato dal D.L. 87/2018 convertito nella Legge 96/2018 demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di definire diversi limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato. Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2 lettera c. del citato art. 23 D.lgs 81/2015, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità;
- nella circolare del Ministero del Lavoro n. 18/2014 viene chiarito che le ragioni di stagionalità possono essere individuate nell'ambito del contratto collettivo applicato;

- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 come novellato dal D.L. 87/2018 convertito nella Legge 96/2018 disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi;
- nelle more dell'emanazione del Decreto sopracitato il Ministero con risposta all'interpello del 20 maggio 2016 n. 15 ribadisce valide le previsioni contenute nella contrattazione collettiva e le disposizioni contenute nel DPR 1525/63;
- l'art. 75 dell'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi siglato da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, pone una specifica disciplina sui contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015, nonché da limitazioni di durata del rapporto (art. 19, comma 2), da limitazioni sugli intervalli temporali previsti (art. 21, comma 2) e dalla necessità di dover apporre le causali per proroghe e rinnovi (art. 21, comma 1), e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica, così come le connesse attività e i relativi periodi ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato.
- In ambito provinciale in data 18/11/2021 è stato sottoscritto, anche da Ascom Confcommercio Ferrara CGIL CISL e UIL, il Patto Per il Lavoro, con particolare evidenza agli art. 3 Turismo e Cultura e 5 Legalità e Lavoro.
- Presso la Prefettura di Ferrara, nell'ambito dell'Osservatorio sulla sicurezza e legalità del lavoro, è stato sottoscritto in data 16/11/2017 L'avviso Comune in materia di Appalti, anche da parte di Ascom Confcommercio Ferrara, CGIL CISL e UIL.
- Le Parti condividono che la violenza e le molestie nel luogo del lavoro costituiscono un abuso e una violazione dei diritti umani, concordano di promuovere iniziative al fine di prevenire e contrastare tali condotte inaccettabili e incompatibili con il rispetto della persona umana, come ai sensi e per gli effetti della L. n. 4/21 e degli art.li 14 e 16 del CCNL TERZIARIO CONFOMMERCIO in materia di violenza di genere.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente accordo territoriale;
- 2) in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat- Cisl e Uiltucs-Uil che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del predetto CCNL e per gli effetti di cui all'art. 19, commi 2, art. 21, comma 2 e art. 23 comma 2 del D.lgs. 81/2015, come località a prevalente vocazione

turistica: i territori al di là della SS. 309 (Strada Romea) lato costa dei comuni di Codigoro e Comacchio, ivi compreso il territorio del Comune di Comacchio;

3) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 75 del CCNL si individuano il seguente periodo di effettiva stagionalità: **dal 15 aprile 2025 al 15 ottobre 2025**;

4) in aggiunta a quanto previsto dal D.LGS. del 15/06/2015, n.81 all'art. 24 1 comma, come novellato dal D.L. 87/2018 convertito nella Legge 96/2018, quale condizione di miglior favore, le parti concordano che i lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi oltre ad aver diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro, avranno altresì diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato sempre con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, nonché per lo svolgimento di mansioni equivalenti, di pari livello e categoria legale.

5) in aggiunta a quanto previsto dal DLGS del 15/06/2015, n.81 all'art.24 3 comma, come novellato dal D.L. 87/2018 convertito nella Legge 96/2018, quale condizione di miglior favore, le parti concordano che i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali oltre ad aver diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, nonché per lo svolgimento di mansioni equivalenti, di pari livello e categoria legale avranno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato;

6) il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale;

7) il Datore di Lavoro la cui azienda non abbia sede in uno dei territori previsti dal presente accordo, ma rientrante nell'ambito provinciale di Ferrara, potrà richiedere alle parti firmatarie di valutare la fattibilità di sottoscrizione di un accordo aziendale; medesima possibilità potrà essere prevista nel caso di specifiche esigenze aziendali al di fuori dei periodi previsti dal presente accordo e in coerenza con quanto previsto dal CCNL;

8) le Aziende che applicheranno il presente accordo dovranno inviare alla Commissione Paritetica del Terziario, presso E.BI.TER.FE Ferrara, specifica comunicazione dei contratti a tempo determinato attivati, come da modello allegato al presente accordo (Allegato 1).

Detta comunicazione dovrà essere effettuata all'inizio dell'attivazione del rapporto di lavoro a termine.

Ambito di applicazione

Il presente accordo:

1) potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UiltuCS-Uil, ivi compresa l'adesione all'Ente Bilaterale Terziario di Ferrara, non sostituibile con il relativo E.d.r.;

2) potrà essere applicato ai contratti di lavoro avente caratteristiche di stagionalità;

3) esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro i territori sopra individuati.

4) il presente accordo territoriale non potrà essere applicato alle aziende/attività e/o punti vendita riconducibili ad una contrattazione di gruppo/aziendale e/o a catene distributive.

Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità ed efficacia fino al 31 dicembre 2025.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 novembre 2025 per valutare l'andamento della stagione e l'andamento della specifica comunicazione (allegato 1) dei contratti a tempo determinato attivati, al fine di condividere un percorso finalizzato a dare indicazioni e valutazioni in merito ad una possibile contrattazione territoriale e alla successiva stagione turistica 2026.

Tutte le disposizioni sopra richiamate decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Ferrara, lì 14 aprile 2025

Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Ferrara

Filcams-Cgil FC

Fisascat-Cisl FC

Uiltucs- Uil Cisl

Allegato 1 – Allegato all’Accordo Territoriale del 14/04/2025

Spett.le

Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Ferrara

Via Pec: entibilaterali@ascomfe.legalmail.it

Via e-mail: entibilaterali@ascomfe.it

COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO

(Accordo Territoriale del 14/04/2025, art. 19 D.Lg. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni,
art. 75 del C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi)

DATI ANAGRAFICI

Azienda _____ Matricola INPS_____

Legale Rappresentante _____ Sede Legale_____

Città _____ Mail _____

PEC _____ Sede assunzione_____

Città _____ Tel _____

Partita IVA _____ Attività_____

Nomina R.L.S.T. ____ SI ____ NO _____

Con la presente, la scrivente azienda in relazione all’assunzione a tempo determinato secondo l’accordo territoriale, stipulato il 14/04/2025, per la gestione dei picchi di lavoro riconducibili a regioni di stagionalità

COMUNICA

che presso la sede/u.l. dell’azienda stessa si sono attivati contratti a tempo determinato per i seguenti rapporti di lavoro:

- Rapporto di lavoro attivato per ragioni stagionali con data inizio il _____ e data di cessazione prevista per il _____, lavoratore con la mansione di _____
- Rapporto di lavoro attivato per ragioni stagionali con data inizio il _____ e data di cessazione prevista per il _____, lavoratore con la mansione di _____
- Rapporto di lavoro attivato per ragioni stagionali con data inizio il _____ e data di cessazione prevista per il _____, lavoratore con la mansione di _____
- Rapporto di lavoro attivato per ragioni stagionali con data inizio il _____ e data di cessazione prevista per il _____, lavoratore con la mansione di _____

DICHIARA

Di rispettare pienamente le disposizioni del vigente CCNL Terziario Distribuzione Servizi e degli accordi territoriali.

Data _____

In Fede

L’Azienda

Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Ferrara

Via Baruffaldi, 14/18 – 44121 Ferrara – tel. 0532 234 246 – entibilaterali@ascomfe.legalmail.it – entibilaterali@ascomfe.it

Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali "Regolamento o GDPR"

Gentile Signora/ Egregio Signore,

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento o GDPR", l'Ente Bilaterale del terziario di Ferrara (EBITERFE) in qualità di Titolare del trattamento dei Suoi Dati Personalni (d'ora innanzi, per brevità, il "Titolare"), con sede in Ferrara, Via Baruffaldi n. 14, tel. 0531/234.246 - email: entibilaterali@ascomfe.it - p.e.c. entibilaterali@ascomfe.legalmail.it Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personalni, comuni e particolari (ossia dati anagrafici e dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona), raccolti in occasione della domanda di erogazione di prestazioni sociali.

a) Finalità e basi di legittimità

I dati da Lei forniti sono/saranno trattati per le seguenti diverse finalità:

- a) Erogazione delle prestazioni sociali previste dallo Statuto e/o dal regolamento e loro eventuali modifiche e per ogni altra prestazione;
- b) Solo in forma anonima, per finalità statistiche e di ricerca, funzionali all'attività di programmazione, gestione e controllo delle iniziative istituzionali. In questo caso la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse;
- c) Per attività di promozione ed informazione. Per inviarle e/o comunicarle newsletter, comunicazioni istituzionali, periodici, e più in generale informazioni sulle iniziative e le attività di EBITERFE e di società, enti, associazioni partecipate direttamente e/o indirettamente da EBITERFE. Per le superiori finalità i suoi dati potrebbero essere comunicati ai soggetti appresso indicati.

b) Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato consenso al trattamento

Il conferimento dei dati richiesti per le finalità di cui al paragrafo 1, lett. a) è indispensabile. Il mancato o parziale conferimento dei dati ovvero in difetto dell'autorizzazione al loro trattamento renderà impossibile l'esame della domanda di erogazione delle prestazioni.

Il consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità di cui al paragrafo 1 lett. c) è facoltativo. Il mancato consenso al loro trattamento non impedisce l'esame della domanda e l'eventuale erogazione delle prestazioni sociali richieste.

c) Modalità del trattamento

I dati da Lei forniti sono/saranno trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza - sia in forma cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, l'uso illecito, l'accesso non autorizzato o trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

I dati forniti per le suddette finalità saranno trattati dal Titolare, anche per il tramite del personale dipendente e di collaboratori all'uopo incaricati, nell'ambito delle rispettive funzioni, per il perseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, in conformità alle istruzioni ricevute dal titolare del trattamento rispettando il principio di minimizzazione di cui all'art. 5, comma 1, GDPR.

d) Conservazione dei dati personali

I Dati Personalni saranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono raccolti. I dati saranno conservati sui nostri servers. Dopo la decorrenza dei termini di conservazione secondo l'indicato criterio, si provvederà alla loro cancellazione o ad adottare misure preordinate all'anonimizzazione degli stessi.

I dati per i quali non è necessaria la conservazione per specifici obblighi di legge saranno immediatamente cancellati.

e) Categorie di soggetti destinatari dei dati

Se ed in quanto strettamente necessario, i suoi Dati Personalni potranno essere comunicati a terzi per l'esame delle istanze presentate e l'erogazione dei contributi richiesti; per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate ovvero per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Se ed in quanto strettamente necessario allo svolgimento del mandato conferito, anche a soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale con il Titolare (professionisti quali avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, organi dell'Ente, ecc.).

f) Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che La riguardano, ai sensi degli artt. 15 e può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento UE 679/2016-22 GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell'art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personalni).

Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, può inviare una richiesta inoltrando un messaggio e-mail all'indirizzo: entibilaterali@ascomfe.it, che avremo cura di riscontrare in breve tempo.

Il sottoscritto, _____, ricevuta e letta la presente informativa:

Presta il consenso (**obbligatorio**) Nega il consenso al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 1), lett. a);

Presta il consenso Nega il consenso al trattamento per le finalità di cui al paragrafo 1), lett. c);

Data e luogo _____

Firma _____